

ISA – I chiarimenti per il periodo d'imposta 2019 nella C.M. 16/E/2020

18 Giugno 2020

Per l'ISA BG69U, relativo al settore delle costruzioni, per il periodo d'imposta 2019 si tiene conto, tra gli oneri finanziari, delle operazioni assoggettate a *split payment, reverse charge*, ed alla ritenuta dell'8% sui bonifici disposti per il pagamento delle spese agevolabili con i bonus edilizi.

Modalità di accesso alternativa al sistema di premialità per il periodo d'imposta 2019, e novità stabilite per le sole annualità 2020 e 2021 dal *D.L. Rilancio* - D.L. 34/2020, al fine di tener conto della situazione economica straordinaria derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Questi i principali chiarimenti della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 giugno 2020, n.16**, in relazione all'applicabilità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA per il periodo d'imposta 2019, ivi compreso quello riferito al settore delle costruzioni (BG69U)[1].

Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (art.9-bis del D.L. 50/2017)^[2] per superare la logica dell'accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire la *compliance* e l'adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di "*affidabilità fiscale*".

L'indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme *d'indicatori elementari* e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori, attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10 (*cf.* anche la C.M. 17/E/2019, che ha fornito i primi chiarimenti sul tema)[3].

Con specifico riferimento all'ISA per il **settore delle costruzioni BG69U**, già revisionato per il periodo d'imposta 2019 per tener conto della specificità dell'attività esercitata (D.M. 24 dicembre 2019), l'Agenzia delle Entrate, nella **C.M. 16/E/2020 conferma che:**

- come richiesto dall'ANCE, per l'**indicatore** elementare di anomalia "**Incidenza degli oneri finanziari netti**" è stata prevista una **modulazione delle soglie di riferimento** in base all'**incidenza** sul **Volume d'affari** delle **operazioni** eseguite in **split payment, reverse charge**[4], nonché della **ritenuta dell'8%** sui **bonifici** disposti per il **pagamento** delle **spese** agevolabili con i **bonus edilizi** (*bonus casa, Ecobonus, Sismabonus*)[5];
- nel rigo **E05** del **Quadro E (Informazioni aggiuntive)** del **Modello ISA** va inserito l'**Ammontare dei crediti verso pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d'imposta**, «al fine di valutare gli effetti, sulla determinazione degli indicatori di affidabilità e di anomalia, dei ritardi nei pagamenti delle commesse pubbliche», in accoglimento delle istanze dell'ANCE;
- le informazioni relative alla **variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale**[6] sono state riportate nel Quadro degli **Elementi specifici** dell'attività del **Modello da allegare alla dichiarazione dei redditi 2020** (periodo d'imposta 2019), e sono state eliminate dal Quadro F - *Dati contabili*.

Inoltre, in merito al **sistema di premialità** relativa al periodo d'imposta 2019, l'Agenzia delle

Entrate **conferma** quanto già espresso in risposta ad una specifica interlocuzione con l'ANCE, ossia che il **nuovo criterio di calcolo del punteggio, basato sulla media semplice dei corrispondenti valori ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019, è alternativo a quello già applicato** per il periodo d'imposta 2018^[7].

Tale ulteriore modalità **consente**, quindi, l'**accesso ai benefici premiali ai contribuenti che, pur non raggiungendo i livelli di affidabilità "puntuali" previsti per l'annualità 2019, riescono ad ottenere il punteggio derivante dalla media di quelli relativi al periodi 2018 e 2019.**

Infine, l'Agenzia delle Entrate si sofferma sulla disposizione introdotta dall'art.148 del D.L. 34/2020 (cd. *Decreto Rilancio* - in corso di conversione in legge, atto n.2500/C)^[8], circa le modifiche che verranno apportate agli ISA:

- limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021, per tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19;
- sui periodi d'imposta 2018 e 2020 per l'individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull'esito della applicazione degli ISA.

^[1] Cfr. il Provvedimento Prot. n.27762 del 31 gennaio 2020 ed ANCE "ISA approvazione del modello BG69U per le costruzioni, da presentare nel 2020" - [ID n.38414 del 5 febbraio 2020](#), ed anche il DM 24 dicembre 2019, nonché i precedenti DM 23 marzo 2018 e il DM 28 dicembre 2018 del MEF sul quale vedi anche ANCE "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale per le costruzioni: approvazione definitiva" - [ID n.34756 dell'11 gennaio 2019](#).

^[2] Convertito con modifiche nella legge 96/2017.

^[3] Cfr. ANCE "Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, primi chiarimenti dell'AdE" - [ID n.36968 del 4 settembre 2019](#).

^[4] Disciplinati, rispettivamente, dall'art.17-ter, e dall'art.17, co.6, lett.a e a-ter del D.P.R. 633/1972.

^[5] Ai sensi dell'art.25 del D.L. 78/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

^[6] Ai sensi dell'art.93, co.5, del D.P.R. 917/1986 - TUIR.

^[7] Cfr. anche l'art. 9-bis, co.12 del D.L. 50/2017 il quale stabilisce che «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11» e ANCE "ISA - OK ai punteggi di affidabilità per l'accesso al regime premiale per il 2019" - [ID n.39884 del 5 maggio 2020](#).

^[8] Cfr. ANCE "DL 34/2020 - cd. DL Rilancio - L'ANCE illustra le misure fiscali" - [ID n.40374 del 3 giugno 2020](#).